

Osserva

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6/5/2005 confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 23/2/2004, appellata dal Procuratore Generale, che dichiarava A.B. colpevole del reato di detenzione per la vendita o per il noleggio di 51 CD per PlayStation, 388 CD musicali di vario genere, e 5 DVD di films vari, tutti illecitamente duplicati, e di ricettazione degli stessi materiali, ritenuto l'ipotesi lieve di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p., applicata la continuazione e la diminuzione del reato, alla pena di mesi quattro giorni 15 di reclusione ed Euro 400 di multa, oltre alla confisca e distruzione della merce in sequestro.

Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

a) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale e, in particolare, della disciplina del concorso apparente di norme, ai sensi dell'articolo 15 c.p.;

b) illogicità della motivazione della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., avendo la Corte ritenuto incomprensibile il gravame interposto dall'imputato, evincendosi dal contenuto complessivo dell'atto di appello che era stato richiesto alla Corte di verificare se sussistesse il principio di specialità tra le due figure criminose e se tale rapporto di convivenza fosse stato verificato.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 47164 del 20.12.2005 dep. 23.12.2005, hanno affermato: «Nel vigore della legge n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisca concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dagli artt. 171-171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633, integrava l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della stessa legge, che in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, prevaleva in ogni caso sull'art. 648 c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se l'acquisto fosse destinato al commercio.

Sopravvenuto il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'art. 16 della legge n. 248 del 2000 (art. 41) e l'ha sostituito con il nuovo testo dell'art. 174 ter legge n. 633 del 1941 (art. 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione; configurandosi l'illecito meramente amministrativo previsto dall'art. 174 ter legge n. 633 del 1941 soltanto quando l'acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale.

La situazione normativa così ricostruita non è mutata con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, perché l'incauto acquisto di cose provenienti da taluno dei reati previsti dalla legge n. 633 del 1941 può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p.; mentre solo l'incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecite, vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 comma 7 del citato decreto legge».

Nel caso di specie i fatti sono stati commessi il 18.2.2003 prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68 e, conseguentemente, questa Corte deve provvedere, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione, per le ragioni espresse da questa Corte, Sez. 2^a, con sentenza n. 3995 del 18.1.2005 dep. 3.2.2005, Mbengue, il cui passaggio si trascrive, richiamandolo:

«È necessario però prendere in esame anzitutto la tormentata evoluzione della normativa concernente la protezione del diritto di autore con riferimento, in particolare, al problema della detenzione per la vendita di musicassette prive del contrassegno della SIAE; e ciò in quanto, i reati attribuiti al MBENGUE furono commessi il 4 maggio 2000, quando era ancora in vigore l'articolo 171 ter della legge numero 633 del 1941, nella versione introdotta dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, numero 685. La norma suddetta stabiliva che era punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000, chiunque “vende o noleggia videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)”. Per il vero, alcune decisioni di questa Corte avevano in un primo momento affermato che la semplice detenzione di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E., sia pure a scopo di vendita, non rientrava nella fattispecie tipica di cui all'articolo 171 ter, proprio perché la norma in questione affermava che era punibile solo il comportamento di chi “vende o noleggia”; ma successivamente la giurisprudenza era mutata, giungendo alla conclusione - condivisa da questo Collegio - che “in materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'articolo 171 ter, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE) la formula ‘vende o noleggia’ deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno”. (Cass. pen., sez. 3^a, 19 ottobre 2001, Peloso B., RV 220333; conforme: RV 212548).

Successivamente, l'articolo 173 ter ha però subito una modifica rilevante: e infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge 18 agosto 2000, numero 248, ne ha sostituito il testo, il quale - per la parte che interessa il presente procedimento - così stabilisce: “è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro... detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo ... videocassette, musicassette ...” privi del contrassegno della S.I.A.E. o dotati di contrassegno contraffatto o alterato. La nuova normativa si è dunque adeguata alla giurisprudenza da ultimo citata, punendo espressamente anche la condotta di detenzione per la vendita delle musicassette, in una prospettiva volta a rendere più efficace l'accertamento e la repressione del fenomeno della illecita riproduzioni di opere dell'ingegno. Poiché anche la sanzione è stata inasprita, nel caso concreto, in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2 del codice penale, deve trovare applicazione la vecchia normativa, più favorevole all'imputato.

Quanto sopra premesso, va poi evidenziato che nel vigore della vecchia normativa, la giurisprudenza di questa Corte era concorde nell'affermare che “non ricorre alcun rapporto di specialità tra il reato previsto dall'articolo 171 legge 22 aprile 1941 n. 633 e quello dell'articolo 648 C.P.; l'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la vendita musicassette contraffatte non è, infatti, assorbente della ricettazione, che consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare tali prodotti

conoscendone la provenienza delittuosa, condotte ontologicamente distinte dalla prima; ne consegue che ricorre il concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la consapevolezza della loro contraffazione” (Cass. pen., sez. 2^a, 19 aprile 1991, PG in proc. Enardu, RV 188777). Del resto il problema di siffatto concorso era del tutto analogo a quello del concorso tra il delitto di ricettazione e il reato di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 C.P.) che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto sussistente (cfr.: Cass, pen., Sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, ASN 200123427).

Senonché, il legislatore, dopo avere meglio precisato - con l'articolo 14 della menzionata legge numero 248 del 2000 - le varie fattispecie punite dall'articolo 173 ter, citato, e dopo averne inasprito le pene, ha voluto escludere il concorso tra tale reato e quello di ricettazione, probabilmente al fine di evitare che qualsiasi acquirente di una musicassetta contraffatta potesse essere chiamato a rispondere di tale gravissimo delitto. Perciò ha stabilito - all'articolo 16 della legge numero 248 del 2000 - che chiunque... “acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, numero 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”.

Ora, appare di tutta evidenza dalla lettura della norma suddetta che la condotta di acquisto di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E. è stata depenalizzata, e che il comportamento dell'acquirente, in una ipotesi siffatta, integra un semplice illecito amministrativo, salve le ipotesi di concorso nei reati su indicati.

E altrettanto evidente appare che la disposizione di legge in questione si pone come speciale rispetto a quella della ricettazione, giacché presenta nella sua struttura tutti gli elementi propri di quest'ultima, oltre a quelli caratteristici della specializzazione, consistenti nella particolare natura dei beni acquistati dall'agente.

Da ciò deriva, avuto riguardo al principio di specialità stabilito dall'articolo 9 della legge numero 689 del 1981, che l'applicabilità della sanzione amministrativa esclude che la medesima condotta possa essere punita a titolo di ricettazione.

Dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione attribuito all'imputato perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato».

Del resto le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 47164 del 20.12.2005 dep. 23.12.2005 rv 232303, hanno ribadito, come peraltro già evidenziato, che «la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della Legge 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione».

È necessario trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli in ordine al reato di cui all'art. 171 ter lett. b) L. 633/1941 in quanto per tale reato la pena era stata determinata con incremento per continuazione, sicché dovrà essere rideterminata.

Trattandosi di giudizio di rinvio sulla determinazione della pena si è formato il giudicato parziale in tema di responsabilità del fatto, sicché nel giudizio di rinvio non opera la causa di estinzione della prescrizione.

Infatti il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva anche nel giudizio penale, desumibile dall'art. 624, comma 1° c.p.p. -, in ordine alle parti non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dello imputato con conseguente esclusione della la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 129 del nuovo codice di rito, che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza, che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro "iter" processuale (Cass. SS.UU. n. 4460/94, Celerini; n. 2/97, Attinà).

È stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione del principio della ragionevole durata del processo, degli artt. 624 e 627 comma terzo cod.proc.pen., là dove non consentono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, in quanto, da un lato, non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento; dall'altro lato, vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame. (Sez. 3, Sentenza n. 15472 del 20/02/2004 Ud. (dep. 01/04/2004) Rv. 228499).

È necessario altresì trasmettere copia della presente sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di sua competenza in ordine alla violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 16 della L. 248.2000.

Infatti, questa Corte, Sezione 2A, con sentenza 25.1.2006 nel procedimento a carico di Seye Cheikh Kale ha affermato quanto segue: «Resta tuttavia da risolvere il problema se sia necessario trasmettere gli atti all'Autorità amministrativa competente, ai fini della irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 16 della citata legge del 2000 per l'acquisto dei supporti illecitamente prodotti; oppure se tale trasmissione non sia dovuta.

La questione, in apparenza di modesto rilievo, coinvolge i principi di carattere generale relativi alla trasformazione di un illecito penale in un illecito amministrativo, i quali - a loro volta - richiamano il problema della successione delle leggi penali.

Si tratta perciò di un problema di ampia portata, al quale nel passato sono state date soluzioni diverse, che è necessario richiamare in questa sede per comprendere le ragioni della presente decisione.

3.1. La prima distinzione che appare opportuno operare è quella tra le soluzioni proposte prima della legge 24 novembre 1981, numero 689, (ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza una traguardo fondamentale tra i provvedimenti di depenalizzazione, dato che configura i caratteri generali dell'illecito amministrativo depenalizzato) e quelle proposte dopo la suddetta legge.

Ebbene, prima dell'entrata in vigore della normativa suddetta, alcuni inquadravano l'ipotesi della trasformazione di fattispecie già punite come reato in illeciti amministrativi, nel disposto dell'articolo 2, comma 3, C.P., in forza del quale la legge successiva alla commissione del fatto, prevedendo soltanto sanzioni amministrative,

avrebbe dovuto trovare applicazione, in quanto più favorevole (cfr: Cass. sez. VI, 8 febbraio 1974, in Foro it, 1975, II, 141).

Altri, invece, escludevano che la vicenda della trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo fosse riconducibile all'articolo 2, comma 3, C.P., giacché la norma del codice, nella sua intestazione, richiama esclusivamente la "successione di leggi penali"; (cfr. in tal senso: Cass. pen., sez. V, 29 aprile 1977, Andreozzi, RV 136534).

3.2. Senonché, la legge numero 689 del 1981, prima citata, con cui venne attuata una vasta depenalizzazione, delineò una disciplina generale della materia, e dettò una espressa disciplina transitoria, stabilendo - agli articoli 40 e 41 - che se il procedimento penale non era stato ancora definito, trovavano applicazione le nuove sanzioni amministrative; perciò, in tal caso l'autorità giudiziaria, per le violazioni non costituenti più reato, se non riteneva di archiviare o prosciogliere doveva trasmettere gli atti all'Autorità competente.

In base alle stesse norme, se il procedimento era stato definito con sentenza irrevocabile restavano invece applicabili solo le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie e la confisca, ove irrogabili ex articolo 20 della normativa in questione, mentre cessava ogni altro effetto penale della condanna.

Una disciplina analoga a quella prevista dagli articoli 40 e 41 della legge numero 689 del 1981 - da molti ritenuti di portata generale, e perciò applicabili anche a fattispecie future - venne poi adottata da successive leggi di depenalizzazione, tra le quali basta ricordare la legge 21 ottobre 1988, numero 455 (depenalizzazione di illeciti valutari), quella 28 dicembre 1993, numero 561 (trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) nonché il decreto legislativo 19 dicembre 1994, numero 758 (modifiche a sanzioni in materia di lavoro).

3.3. Con decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, modificato con ulteriore decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 360, il Legislatore approvò il codice della strada vigente, il quale - anche se prevedeva la depenalizzazione di numerose violazioni prima costituenti reato - conteneva una disciplina transitoria di modestissima portata, limitandosi a disporre la ultrattività delle sanzioni amministrative previste per quelle trasgressioni che non costituivano illecito penale.

Ebbene, proprio in riferimento alle norme depenalizzate del suddetto codice della strada, si verificò un contrasto giurisprudenziale in ordine al problema della trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa; e tale contrasto venne risolto dalle Sezioni unite di questa Corte nel senso che tale trasmissione non era dovuta.

Con una nota sentenza del 1994, le dette Sezioni unite stabilirono, infatti, che "l'articolo 237, comma 2, del nuovo codice della strada è stato modificato dal decreto legislativo numero 360 del 1993 nel senso che le violazioni commesse prima dell'1 gennaio 1993, per le quali continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie previste dalle disposizioni previgenti, sono unicamente quelle aventi già natura di illecito amministrativo e non anche quelle costituenti reato. Per queste ultime l'autorità giudiziaria deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (e ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 2, C.P., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato), senza dover rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente, e ciò sia in vista del principio di legalità dell'illecito amministrativo consacrato nell'articolo 1 della legge numero 689 del 1981 - applicabile in forza dell'articolo 194 del nuovo codice stradale - sia per l'assenza, in quest'ultimo, di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli articoli 40 e 41 della citata legge numero 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione. (Fattispecie in tema di contravvenzione prevista e punita

dall'articolo 1 dell'abrogato codice stradale, costituente illecito amministrativo a norma dell'articolo 153 del codice vigente)” (Cass. pen., Sez. un., 16 marzo 1994, Mazza, RV 197698).

3.4. Il principio su affermato trovava un aggancio nell'articolo 237 del codice della strada vigente, ma - ad avviso di questo Collegio - non dovrebbe trovare applicazione in casi analoghi a quello in esame, tanto che è stato disapplicato da successive decisioni rese dalla stessa Corte di Cassazione, soprattutto in sede civile.

In epoca recente, infatti, alcuni collegi civili - ai quali è devoluta la materia dell'opposizione ai provvedimenti con cui vengono irrogate le sanzioni amministrative - hanno stabilito che “la disciplina transitoria dettata dall'articolo 40 legge 689.1981 è applicabile non solo ai reati depenalizzati da tale legge, ma anche ad ogni ipotesi di depenalizzazione, ancorché disposta dopo l'entrata in vigore della legge del 1981” (Cass., sez. lavoro, 3 febbraio 1996, in Foro il, 1996, fase. 5, parte I, 1706).

E tale diverso indirizzo della giurisprudenza è stato, di recente, ribadito dalla prima sezione civile di questa Corte, in relazione a un'ipotesi in cui era stata applicata una sanzione amministrativa ad un fatto anteriormente commesso e previsto come illecito penale, poi depenalizzato (fattispecie concernente lo scarico di fognatura senza autorizzazione).

La Corte, infatti, rigettando la doglianza del ricorrente - che affermava la avvenuta abolizione dell'illecito penale e la impossibilità, in mancanza di una apposita disciplina transitoria, di procedere retroattivamente alla applicazione della sanzione amministrativa - ha testualmente affermato: “è vero che la tesi sostenuta dal ricorrente ha trovato riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte (anche a Sezioni unite: sentenza 7394.1994, citata nel ricorso assieme alla sentenza 2724.1996 della III Sezione penale); questo Collegio ritiene, tuttavia, di aderire all'opposto orientamento espresso dalle sezioni civili, secondo cui, in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della ratio legis, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (articolo 2, comma 3, C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'articolo 40 della legge 689.1981 (Le disposizioni del capo I si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito) esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria (vedi, in particolare, Cass. Sez. I civ. 4409.1995 e Sez. Lav. 92.1996; nello stesso senso Sez. Lav. 1212.1997)” (Cass. civ., 7 marzo 2005, numero 4924).

3.5. Ebbene, il principio su riferito è condiviso da questo Collegio, oltre che per tutte le ragioni indicate dai fautori della tesi respinta dalla sentenza delle Sezioni unite del 1994 (che per ovvie ragioni non vengono qui riportate), perché è l'unico applicabile, in fattispecie analoghe, senza incorrere in una violazione dell'articolo 3 della Costituzione: sembra, infatti, contrastare con il principio di uguaglianza una disciplina giuridica che preveda la totale impunità di coloro che hanno commesso un illecito penale, successivamente depenalizzato, e la responsabilità - sia pure sul piano dell'illecito amministrativo - di coloro che hanno commesso la stessa violazione dopo

la depenalizzazione; e la differenza di trattamento, anche tenendo conto della diversità delle situazioni, appare del tutto irragionevole.

Del resto, l'argomento utilizzato per affermare che l'articolo 2 del codice penale si riferisce solo alla successione di leggi, sembra che possa essere agevolmente superato, ove si consideri che allorquando venne compilato il codice penale, il fenomeno della depenalizzazione era un fatto assolutamente straordinario, che il Legislatore - per quanto accorto - non avrebbe potuto prevedere nella sua reale portata.

A tali argomenti, si deve aggiungere che anche le Sezioni unite penali di questa Corte hanno deciso in maniera difforme dalla sentenza, ricorrente Mazza, del 1994; in una recentissima decisione è stato, infatti, stabilito che andavano trasmessi gli atti all'Autorità amministrativa competente, "in forza della disposizione di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge 24 novembre 1981, numero 689" (cfr: Cass. pen., Sez. un., 27 ottobre 2004, numero 1327.05, Li Calzi).

3.6. Per le ragioni su esposte, copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Napoli.

Resta, comunque, da fare rilevare che anche nell'ipotesi in cui questo Collegio avesse aderito alla tesi prospettata dalla citata sentenza delle Sezioni unite, ricorrente Mazza, e non avesse disposto la trasmissione di copia del provvedimento all'Autorità amministrativa competente, quest'ultima non sarebbe in alcun modo vincolata dalle statuizioni del giudice penale in ordine alla possibilità o meno di applicare la sanzione amministrativa.

E infatti, tale scelta compete in ogni caso al Prefetto, il quale può comunque esercitarla - anche a prescindere dalla trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria - ove venga a conoscenza della vicenda grazie a canali diversi; e la legittimità della decisione prefettizia può essere censurata solo dal giudice civile».

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 648 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte per la determinazione della pena di cui all'art. 171 ter l. n. 633/1941.

Dispone che copia della sentenza venga trasmessa al Prefetto di Napoli.